

Senato, l'unica parte ancora non discussa da quest'Assemblea, mi permetto di dire che esso nella forma poteva sicuramente essere migliore, ma nella sostanza è condivisibile perché non lede posizioni, non pregiudica diritti, non crea impunità né immunità, sospende, rinvia nel tempo. Alcuni colleghi dell'opposizione hanno contestato il richiamo da me fatto in Commissione ad istituti di sospensione già esistenti nel nostro ordinamento. Questi richiami io li confermo perché servono a chiarire che certo, anche se per altre fattispecie, la sospensione del processo esiste già come istituto nel nostro ordinamento e non viene considerata un'attribuzione d'impunità. Ci sono situazioni che vanno riguardate nella loro peculiarità e come tali affrontate. L'eguaglianza a cui si richiama l'articolo 3 della Costituzione non è l'indicazione della obbligatorietà nell'adozione di provvedimenti non diversificati per situazioni tipo; quella norma dice che dobbiamo essere uguali nell'apprezzamento delle differenze. Anche la Corte costituzionale, intervenendo a più riprese sul punto e da ultimo, mi piace ricordarlo, anche sulle politiche di genere, ha affermato il principio che legiferare tenendo conto delle differenze significa operare nel senso del rispetto dell'eguaglianza tra i cittadini e non significa, come alcuni sostengono, sancire le differenze. Come persone coloro che ricoprono quelle cariche sono uguali a tutti gli altri, nella funzione non possiamo non accettare che essi sono diversi e come tali devono essere riguardati dal legislatore. Queste sono cariche che periodicamente vengono sottoposte al giudizio non di un magistrato ma del popolo italiano e questa credo sia cosa di non poco conto.

In dettaglio, e per chiudere, i processi vengono sospesi solo nei confronti di queste cinque alte cariche dello Stato, vengono sospesi per un periodo limitato (la durata della carica), non si producono effetti irreparabili, il corso della giustizia non viene deviato, esso riprende secondo le norme ordinarie al cessare della carica, perché nel periodo di sospensione resta altresì sospeso il corso dei termini pre-

scrizionali. Non ci sono lesioni di diritti di terzi, in particolare del diritto al risarcimento del danno civile, l'azione civile ha una sua autonomia che non impedisce la soddisfazione, pur essendoci la sospensione. Nessuna limitazione alle indagini preliminari. Sulla irrinunciabilità si è seguita la dottrina maggioritaria costituzionale che ha sempre sostenuto che la prerogativa è irrinunciabile poiché appartiene alla carica e all'istituzione e non al singolo soggetto, dunque non sarebbe coerente dal punto di vista costituzionale e giuridico inserire la rinunciabilità. Secondo lo stesso criterio è coerente che la prerogativa abbia la medesima durata della carica.

Infine, l'esclusione di alcuni tipi di reato, come proposta da alcuni colleghi dell'opposizione, cozzerebbe con la scelta di automatismo effettuata in funzione di garanzia; si è optato in questo provvedimento, come ho già detto in Commissione, per l'automatismo e non per la valutazione dell'esistenza del *fumus*, caso per caso, al fine di non sottoporre una prerogativa, a garanzia delle istituzioni, a valutazioni politiche di maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signor presidente della I Commissione, collega relatrice e colleghi deputati, continuo ovviamente, perché non sono abituato a cambiare idea a seconda delle circostanze politiche, a condividere pienamente questa proposta di legge negli articoli che vanno dal 2 al 9 e anche per quanto riguarda l'unico emendamento, introdotto al Senato, nell'articolo 3 (alla Camera, in precedenza, trattavasi dell'articolo 2).

Confermo, invece, quello che ho dichiarato qualche decina di minuti fa interve-

nendo a proposito delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che ho anche personalmente sottoscritto, e cioè la mia assoluta contrarietà al nuovo articolo 1 del provvedimento, introdotto al Senato dalla maggioranza, per i motivi che ho più volte già esposto sia nel corso del dibattito in sede referente nelle Commissioni congiunte, Affari costituzionali e Giustizia, sia poc'anzi quando mi sono espresso a favore delle pregiudiziali di costituzionalità.

Preferisco in questi pochi minuti che ho a disposizione accennare non solo agli aspetti di carattere costituzionale, ma anche a quelli di carattere politico-istituzionale che emergono da questa vicenda. Ritengo che si possa dire, anche perché sono sotto gli occhi di tutti... Colleghi, per favore consentitemi di proseguire il mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore.

MARCO BOATO. Come dicevo, è sotto gli occhi di tutti l'assenza totale di una strategia generale, quale che sia anche se non condivisibile o in parte discutibile, ma comunque con cui sia possibile confrontarsi, della Casa delle libertà sia in materia di giustizia sia in materia di riforme costituzionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai abbiamo superato la boa del secondo anno di Governo Berlusconi e ci approssimiamo a giungere a metà legislatura; in questi due anni, mese dopo mese, in questa sede abbiamo subito, anche con momenti drammatici, una logica consistente nel legiferare in modo meramente emergenziale e contingente in materia di giustizia e — tra virgolette — endoprocessuale. Questo non lo dico soltanto io, ma anche un esponente della Lega nord Padania — il vicepresidente del Senato, senatore Calderoli — che è quanto più lontano ci possa essere dalle mie idee e dalla mia cultura politica; egli pochi giorni fa, ha affermato, con un linguaggio che è proprio degli esponenti del suo gruppo parlamentare, che definirei un po' « sbracato » ma, in questo caso, realistico, che è

ora che la smettiamo di legiferare a spizzichi e bocconi. Chiaramente, non si tratta di un linguaggio molto raffinato sul piano tecnico-giuridico, ma è la verità! Per una volta, quindi, debbo dare ragione ad un esponente della Lega nord Padania: è la verità! Sono due anni che voi siete costretti o indotti con il nostro voto contrario a legiferare a spizzichi e bocconi, in modo contingente ed emergenziale e con una finalità quasi esclusivamente — poc'anzi l'ho definita endoprocessuale — mirata ad interferire nelle vicende processuali in corso. Si tratta di vicende processuali rispetto alle quali ho grande attenzione e grande rispetto e credo di non averle mai — a volte anche suscitando critiche da parte dei colleghi della mia parte politica e qualche insulto da parte di qualcuno sulle pagine di qualche organo di stampa di sinistra — utilizzate nello scontro politico. Ma, la realtà è questa!

Quando la Casa delle libertà ha voluto, in poche settimane o in pochi mesi, ha legiferato, piegando norme ed istituti alle proprie — anzi, non alle proprie, è esagerato affermare questo — alle esigenze processuali di alcuni propri esponenti.

Presidente Casini, se posso rivolgermi a lei con rispetto, con amicizia e con stima, come lei sa, vorrei ricordare che quest'Assemblea — e lo affermo con sofferenza, poiché devo elogiare questa Assemblea, anche se tuttavia devo lamentare, di fronte alla strategia della Casa delle libertà, cosa è avvenuto — ha votato all'unanimità un anno fa, con il solo voto contrario di un esponente di Alleanza nazionale — uno!-, la riforma dell'articolo 27 della Costituzione per espungere definitivamente la pena di morte dalla nostra Carta costituzionale.

Lei, Presidente Casini (e ciò le fa onore), appena eletto, si è recato ad una assemblea internazionale dei Presidenti dei Parlamenti ad assumere l'impegno — che, tra l'altro, quest'Assemblea aveva mantenuto — di arrivare all'espunzione definitiva e totale della pena di morte dalla nostra Costituzione, pena di morte che sarebbe sempre possibile in base alle leggi penali di guerra, e pochi ricordano

che in Afghanistan e in Iraq ai contingenti italiani, impegnati in *Enduring Freedom* e nella missione in Iraq, si applica il codice penale militare di guerra.

Ebbene, la Casa delle libertà è riuscita a bloccare, da oltre un anno, questa proposta legge di revisione costituzionale per espungere la pena di morte dalla Costituzione nell'altro ramo del Parlamento. Ma vorrei ricordare che si tratta di quel ramo del Parlamento che ha introdotto all'interno della provvedimento oggi al nostro esame, in poche ore, il nuovo articolo 1, sul quale anche i relatori hanno soffermato la loro attenzione, poiché di questo dobbiamo discutere, dal momento che il resto del testo del provvedimento è pressoché identico a quello approvato dalla Camera qualche mese fa.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 17,46)**

MARCO BOATO. Quindi, di fronte ad un istituto di civiltà giuridica e ad una riforma costituzionale che abbiamo approvato in questa sede all'unanimità, si arriva a bloccarla nell'altro ramo del Parlamento perché si considera pericoloso e meritevole di ulteriore riflessione « cimiteriale » — perché questa riforma è stata sepolta — il fatto di espungere definitivamente la pena di morte dall'articolo 27 della Costituzione; tuttavia, in pochi giorni è stata compiuta l'operazione che abbiamo sotto i nostri occhi e sulla quale abbiamo — almeno io e altri colleghi — riflettuto criticamente.

Vorrei rivolgermi ancora una volta ai colleghi, al Presidente della Camera, ai rappresentanti del Governo, visto che c'è un sottosegretario di Stato per la giustizia in quest'Assemblea — anche se è distratto da qualche altro collega e quindi non si accorge neppure di cosa stiamo dicendo — e ai colleghi della Casa delle libertà non di quest'aula (almeno, solo in parte): non è che, in un regime di bicameralismo perfetto, se da una parte si approva un provvedimento, dall'altra parte lo si blocca senza assumersi responsabilità politiche!

Da mesi è stato bloccato...

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. Concludo rapidamente, signor Presidente.

Come dicevo, da mesi è stato bloccato al Senato il disegno di legge sulla sospensione condizionata della pena.

I miei amici radicali, che ora chiedono — ma non condivido tale richiesta — di entrare nel Governo Berlusconi, hanno tenuto una conferenza stampa violentissima pochi giorni fa, denunciando la Casa delle libertà perché ha detto « no » al cosiddetto « indultino » per i cittadini detenuti ed ha detto — cito il loro linguaggio — sì all' « indultone » per il Presidente del Consiglio e le massime cariche dello Stato.

Non condivido questo linguaggio, perché è un po' troppo brutale, tanto più quando contemporaneamente si chiede di entrare nel Governo, ma forse è la realtà politica di queste scelte ad essere effettivamente brutale.

Non cito — perché devo concludere — le vicende della devoluzione, una riforma costituzionale che non c'entra con le materie oggi alla nostra attenzione, ma che viene utilizzata come arma non di scambio, bensì di ricatto e di intimidazione politica dentro al Governo, tra i ministri, con il Presidente del Consiglio e tra i gruppi della Casa delle libertà: questa è la dimostrazione della mia affermazione, vale a dire che in due anni abbiamo assistito all'assoluta assenza di una strategia istituzionale non solo in materia di giustizia, ma anche in materia costituzionale.

Concludo segnalando che, così come ho votato a favore delle pregiudiziali di costituzionalità che ho sottoscritto, ho presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, e dunque voterò a favore della soppressione di tale articolo. Preannunzio sin da subito, per chiarezza, che in sede di votazione finale mi asterrò dalla votazione di questa proposta di legge, perché dall'articolo 2 all'articolo 9 si tratta di un provvedimento che, assieme ai colleghi, ho contribuito a scrivere, a costruire e ad approvare.

Quindi, il bilanciamento fra la mia assoluta contrarietà all'articolo 1 come norma ordinaria e la convinzione della sua incostituzionalità e, dall'altra parte, invece, la piena condivisione degli articoli da 2 a 9 mi porteranno, alla fine, ad esprimere un voto di astensione.

Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto amaro dover fare questo tipo di bilancio con riferimento ad un lavoro che avremmo potuto portare in porto di comune accordo e, per una volta, in modo coerente e convergente, senza la manipolazione costituzionale che è stata posta in essere al Senato e che la Casa delle libertà si accinge ad approvare anche qui alla Camera (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in un paese democratico in cui i poteri hanno un loro equilibrio garantito, innanzitutto, dalla Costituzione. Conosciamo i livelli istituzionali, le loro funzioni, i loro compiti e ci chiediamo se siano ancora gli stessi elementi di un tempo a definire il concetto di democrazia nel nostro paese.

Il dibattito in Italia è sempre stato acceso quando si è discusso del ruolo dello Stato nella società e non vogliamo credere che vi siano parti dello Stato che, al di là della Costituzione, intendano non solo operare per applicare le leggi, ma anche per sostituirsi, di fatto, agli organi legislativi.

L'operato della magistratura trova *fan* ed avversari a seconda del tempo, degli argomenti e dei soggetti, ma sarebbe un pericolo per la democrazia l'ipotesi di una magistratura che non si limitasse ad applicare le leggi, ma addirittura imponesse come farle.

Con l'argomento di oggi, al di là degli aspetti tecnici e meramente giuridici, si ritorna ad un infuocato dibattito in cui sembra vi sia la corsa dei poteri per assicurarsi il primato sugli altri. È compito del Parlamento evitare che ciò avvenga,

assicurando il primato della politica e l'autonomia della magistratura.

Qui il problema non è se sia legittimo l'operato di certa magistratura o se sia legittimo che il ruolo parlamentare venga garantito attraverso una serie di disposizioni che devono essere in linea con ciò che la Costituzione riconosce agli organi fondamentali dello Stato.

Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui nasce e sempre più si amplifica una forbice tra magistratura e organi dello Stato. Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui una minoranza di magistrati si impossessa del titolo di parlare a nome di tutti e di agire a nome di tutti per sostituirsi a compiti che tutti hanno delegato, attraverso la Costituzione, a precisi e distinti soggetti.

Non sarebbe un paese normale quello che non sapesse distinguere l'operato di tanti onesti magistrati che compiono il loro dovere anche senza andare sui giornali e sulle televisioni, da quello di chi si occupa più di convegni, di *mass media*, di premi e di apparizioni da *star*.

Non sarebbe un paese normale quello che non sapesse fare questa distinzione o anche quello che genericamente accomunasse i due diversi comportamenti.

Non sarebbe un paese normale quello che dimenticasse Enzo Tortora, le sue ragioni, il suo affidarsi alla politica diretta per essere riconosciuto una persona onesta in un paese dove, in quel tempo, si faceva a gara su chi la sparasse più grossa sulle colpe del povero Tortora. E non sarebbe, per converso, normale un paese che dimenticasse i magistrati caduti per difendere lo Stato e le sue leggi, non per sostituirsi allo Stato o alle sue leggi.

Chiunque deve rispondere del proprio operato attraverso gli organi previsti dalla Costituzione, ma chiunque deve avere il diritto di poter esercitare il proprio ruolo senza interferenze che limitino i compiti e le funzioni che devono essere esercitati a seguito di plebiscitario mandato popolare.

Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui si tentasse di avanzare richieste di condanna per il Presidente del

Consiglio proprio alla vigilia del semestre di Presidenza dell'Unione europea affidata all'Italia.

Probabilmente, sarà anche legittimo che dei giudici giudichino la missione in Medio Oriente di Berlusconi un impedimento non sufficiente per il rinvio di un'udienza, ma non è normale che questo accada se si pensa all'alto significato politico e morale che la missione contiene. Non sarebbe un paese normale quello che non consentisse l'esercizio delle proprie funzioni serenamente a chi è chiamato dal popolo ad esercitarle. Non sarebbe un paese normale quello che non rinviasse un processo, senza vantaggi personali, alla fine di un mandato popolare e di altissimo rango costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è anche chi in questo momento nel CSM vorrebbe processare il Presidente del Consiglio per certe sue affermazioni sul ruolo di magistrati e giudici di certe procure. Non so se sia legittimo, ma non è sicuramente normale che il CSM — come afferma il senatore a vita Cossiga, già Presidente della Repubblica — si sostituisca al Parlamento per giudicare il Presidente del Consiglio.

Vale la pena di ricordare che l'iniziativa legislativa in questione è frutto di un'idea di un uomo di centrosinistra che, responsabilmente, si pone il problema di garantire ruoli e funzioni istituzionali al di là delle appartenenze (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, durante i lavori svoltisi nelle Commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia sono stati da noi portati, con dovizia e rigore, molti argomenti di ordine giuridico tesi a dimostrare le ragioni della nostra opposizione. In fondo, avevamo una speranza: quella di immettere il dubbio, quel dubbio che in politica è necessario perché la certezza è tipica degli stolti. A tale riguardo grandi sono gli esempi di alcuni

dialoghi socratici dove, attraverso la tecnica del sofisma, venivano demolite le antiche certezze anche sul senso e sull'idea della giustizia. Tuttavia, nessun'ombra di dubbio vi ha attraversato; eppure avevate già avuto dimostrazione che la fretta risponde ad altre logiche e non era bastata.

Ha avuto, ancora una volta, il sopravvento la vera questione irrisolta all'interno della Casa delle libertà: il nodo tra politica e magistratura, tra politica e giustizia. Siete assillati da una cultura crepuscolare che vi impedisce di guardare, di alzare il velo, di assumervi la responsabilità, chiusi e prigionieri di un unico obiettivo: salvare il Presidente del Consiglio Berlusconi, salvare l'imputato amico del Presidente del Consiglio e salvare quanti devono essere sottratti ad un'idea di giustizia che voi chiamate ingiustizia e persecuzione.

Salvare, salvare: ciò non implica per voi e per la vostra cultura una prova, un convincimento con azioni testimoniali della vostra innocenza. Salvare per voi oggi è impedire i processi, fuoriuscire dalla sfera innocenza-colpevolezza, due elementi che vanno sempre dimostrati e correlati di fronte ad un'opinione pubblica più avvertita, più sensibile, quasi indignata dallo spettacolo che, spesso, la classe politica dà di sé. Di fronte al principio della salvaguardia della propria dignità non avete avuto tema di apportare una modifica all'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Il vostro è stato come un richiamo al canto di una civetta che si alza nella notte e che, proprio perché si tratta di una civetta ed è notte, è difficile rintracciare e tutto ripiomba nel buio pesto della notte. A tale richiamo, però, vi è sempre qualcuno sensibile, in grado di vederla: una volta si chiama Cirami, una volta Schifani. E domani? Domani sarà pronto qualche altro nome. È pronto, infatti, il progetto costituzionale per l'immunità per tutti.

Ci preoccupa tale clima e tale cultura politica plumbea, così pesante nella dialettica democratica per la dignità delle nostre istituzioni, per la rottura dell'equilibrio politico che state cercando di operare. I rilievi giuridici e costituzionali e la

discussione sulle questioni pregiudiziali che si è svolta non sono stati sufficienti, li risentiremo durante l'esame degli emendamenti. Vi è, però, un punto tutto politico che riguarda una questione importante.

Voi volete immettere un elemento di rottura in un sistema. Lo ricorda oggi, su *la Repubblica*, un noto editorialista e giurista. Mettete in discussione quello che per la cultura giuridica del novecento trova un caposaldo in Kelsen, tutore, per così dire, di una concezione in cui quello che viene messo al principio della piramide è ciò attraverso cui si regolano gli elementi che ne derivano.

Voi cercate non l'immunità delle funzioni, a tutela degli incarichi che si svolgono, ma volete un privilegio: volete sottrarvi *sine die* al processo. Il rilievo che abbiamo avanzato rispetto all'articolo 112 della Costituzione, implicante la rottura dell'obbligatorietà dell'azione penale, è l'elemento sul quale abbiamo fondato le nostre critiche e la nostra opposizione. Del resto, il Presidente del Consiglio Berlusconi, all'indomani della sentenza con la quale vi era stata la condanna (sempre nel processo Sme), aveva inveito attraverso un articolo e una cassetta dicendo che mai e poi mai si sarebbe sottoposto ad un giudizio di una magistratura sottoposta ad altre logiche politiche. Voleva essere giudicato dai pari: concezione padronale, dunque, come in un sistema feudale, ma il feudalesimo è lontano da noi; si è usciti dal medioevo da molto tempo e si è usciti con una grande prova di dignità della democrazia e del rigore delle nostre istituzioni. I cittadini, da tempo, non sono più sudditi, ma sono cittadini.

Voi state ponendo, quindi, le condizioni culturali di una concezione che separa un binomio imprescindibile in politica: responsabilità e pratica (e convinzione) di un'etica pubblica. State uccidendo l'etica pubblica! Aprite la strada ad un arbitrio che fa dell'etica pubblica un'appendice. Individualismo, egoismo, rottura del patto di coesione e di una politica condivisa sono gli elementi ai quali guardiamo con

grande preoccupazione, ma sui quali ha già espresso un giudizio l'indignazione di centinaia e centinaia di cittadini.

Ricordo che in questa aula ed anche nei lavori di Commissione, quando si discusse del conflitto di interessi — il primo elemento sul quale abbiamo dovuto cimentarci, rispetto a scelte che attengono ad un punto strategico per gli interessi del paese —, il ministro Frattini con arguzia ci disse che avevamo una concezione totalitaria e che di fronte alla privazione e alla cessione di un'azienda che rientra nel conflitto di interessi, assai più grave era invece quello che il Governo aveva previsto per il conflitto di interessi: la sanzione morale. Ma se questo era vero allora, oggi, di fronte all'idea della sospensione automatica del processo, per fatti avvenuti anche in epoca nella quale non si ricopriva quella carica e che vengono sospesi per tutto il periodo della carica, quale sospetto è peggiore di quello di voler sfuggire in tutti i modi alla giustizia, di presentarsi, di mostrare la propria innocenza, invece di far aleggiare continuamente il sospetto di sapere se si è innocenti o se si è colpevoli? La morale è una categoria importante, ma non è solo una categoria dello spirito. La morale è una grande pratica politica soprattutto per chi governa il paese.

Abbiamo, quindi, assistito con questo emendamento introdotto dal Senato ad una sorta di trilogia: l'emendamento Schifani riguarda tutte le fasi del processo. Di fronte a questa trilogia ci si chiede: dopo la trilogia che cosa potrà esserci? Un romanzo, una novella? Ma, come tutti i romanzi, l'epilogo, il giudizio su quel romanzo, la capacità di essere stato in qualche modo persuasivo nella sua lettura, appartiene esattamente al giudizio degli individui e per questo il provvedimento al nostro esame vede già espresso un giudizio: il giudizio dei cittadini e degli elettori, di nuovo di fronte a questa prepotenza di chi pensa di essere diseguale di fronte alla legge, testimoniando così un imbarbarimento della politica ed un'assunzione poco responsabile delle funzioni di Governo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei De-*

mocratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Il mio sarà un intervento molto breve per chiederle, signor Presidente, una collaborazione un po' irrituale, ma nondimeno corretta, con il Parlamento alle prese con un provvedimento molto delicato. Come è noto, noi riteniamo che il provvedimento sia palesemente incostituzionale, violando alcuni principi, in particolare gli articoli 3 e 111 della Costituzione.

Signor Presidente, le è altresì noto che, configurando uno *status* speciale — a nostro avviso sicuramente di rilievo costituzionale — per alcuni Presidenti di organi di pari (mi riferisco al Capo del Governo, ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte costituzionale), si ha ragione di temere che tutto ciò possa preludere ad una successiva e imminente estensione di tali prerogative a tutti i componenti di quegli stessi organi collegiali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 18,05*)

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Ci rendiamo ben conto della finalità e del contesto in cui è maturato l'emendamento Schifani, ben diverso dal contesto e dalle intenzioni della inascoltata proposta Maccanico, avanzata in sede di discussione al fine di impedire l'approvazione della legge Cirami.

Tutto ha origine e tutto è finalizzato a rimuovere la penosa situazione giudiziaria in cui si trova il Presidente del Consiglio, che rappresenta un'oggettiva anomalia per la nostra democrazia. Un Presidente del Consiglio che governa senza aver affrontato e risolto le proprie condizioni di conflitto di interessi con lo Stato e con la magistratura rappresenta un'oggettiva anomalia di cui, purtroppo, con sofferenza siamo costretti anche noi parlamentari quotidianamente ad occuparci nostro malgrado.

Orbene, anche quanti — presenti pure nell'opposizione —, rendendosi conto di tale anomalia, vorrebbero concorrere ad individuare una qualche via di uscita nell'interesse del paese e allo scopo di determinare una forma di — come è stato scritto — pace della Repubblica (anche se sarebbe più giusto parlare di pace tra le istituzioni della Repubblica) non possono rinunciare a sottolineare che la via della legge ordinaria non è corretta; ma, nondimeno, vorrebbero che il nostro dibattito fosse liberato dall'ingombro di colossali bugie.

È stato detto, infatti, che ciò che si sta realizzando è nella direzione dell'armonizzazione del nostro ordinamento a quello della maggior parte dei paesi europei. Riteniamo che questo sia del tutto infondato: non vero, nel senso che solo in tre paesi al mondo — come ha documentato un Presidente emerito della Corte costituzionale —, vale a dire Grecia, Portogallo e Israele e, se si vuole — ma è un caso diverso —, anche la Francia, la improcedibilità è fissata per i soli Capi di Stato, in quanto solo essi rappresentano l'unità della nazione e non una parte politica, mentre in tutte le altre democrazie nulla è previsto di analogo all'emendamento Schifani.

Poiché suppongo che questa *querelle* possa continuare anche nel corso del dibattito e delle votazioni e poiché, per un'espressione informata del nostro voto, questo dato comparativo può avere un certo rilievo, signor Presidente, le chiedo di mettere a disposizione di tutti i parlamentari un'informazione completa, comparata e certamente incontestata — che gli uffici potranno predisporre in pochissimo tempo e, comunque, sicuramente prima di domani mattina —, degli ordinamenti delle altre democrazie europee sulla materia, al solo fine di offrire ai parlamentari elementi decisivi di conoscenza e di valutazione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, la sua richiesta è perfettamente legittima e

non ho alcuna difficoltà ad accoglierla.

Ho dato mandato agli uffici di valutare immediatamente il materiale che abbiamo già a disposizione e che potrà essere distribuito in casella entro domani mattina, tenendo presente che sussistono difficoltà di tipo organizzativo a riferirsi a tutti i paesi del mondo.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. D'Europa.

PRESIDENTE. Ci riferiremo ai paesi europei.

È iscritto a parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, colleghi, da tempo il Parlamento italiano è impegnato in una forsennata rincorsa con un altro potere dello Stato. Rincorsa che sta sottraendo tempo e attenzioni nei confronti di gravi problemi irrisolti presenti nel paese e competizione che, spesso, si trasforma in conflitto, con interferenze, ingerenze e sconfinamenti di competenza ormai quotidiani, che minano il prestigio delle istituzioni, siano esse politiche, parlamentari e giudiziarie.

Questa situazione di logoramento continuo ha alla base, certamente, una situazione che deriva dall'intreccio tra frettolose modifiche costituzionali dell'inizio degli anni novanta e soggettive posizioni individuali che fanno parte della storia di personalità autorevoli del nostro Parlamento. Vi è però un fatto non casuale, particolarmente grave per gli effetti che ha introdotto in questi due anni di attività parlamentare e che produrrà ancora per il futuro. Questo fatto è l'incapacità della maggioranza di trovare una soluzione adeguata sia dal punto di vista tecnico che politico ad un problema da essa ritenuto essenziale e prioritario rispetto alle tante questioni all'ordine del giorno dell'agenda politica del paese. Di questa incapacità tecnica e politica la maggioranza deve prendere atto, abbandonando l'atteggiamento ormai consueto e logoro che attribuisce all'opposizione la responsabilità di quanto sta accadendo nel paese. Questi sono i fatti ed oggi siamo nuovamente qui

a discutere di una legge nata per altri obiettivi, alla quale viene affidato il compito di tamponare una situazione lesiva anche dei più generali ed alti interessi del paese.

Al Senato, i Socialisti democratici italiani hanno proposto di approvare in sede ordinaria la sospensione della procedibilità per le massime cariche dello Stato, avviando contestualmente la sua costituzionalizzazione, in modo da fugare dubbi su una materia che è opinabile e che ha visto maestri del diritto pronunciarsi in modo difforme, e nel contempo, però, di affrontare anche il problema di uno scudo istituzionale attorno alla Presidenza italiana nel prossimo semestre europeo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 18,10)

ENRICO BUEMI. Purtroppo, questa nostra proposta, pur avendo avuto ampi riconoscimenti nella maggioranza come nell'opposizione, è stata lasciata cadere.

Signor Presidente, colleghi, concludendo i Socialisti democratici italiani ritengono che questo sia un momento particolarmente delicato e che, al di là delle questioni specifiche in campo, ci sia una questione più generale che riguarda, in primo luogo, gli interessi e l'immagine del paese rispetto alle prossime assunzioni di responsabilità internazionali dell'Italia. Dobbiamo fare ogni sforzo perché l'Italia sia rappresentata nelle migliori condizioni possibili. Per fare ciò, bisogna abbandonare ogni interesse di parte, pagando anche qualche prezzo in termini di impopolarità, come noi Socialisti siamo facendo, e dando anche un contributo affinché il paese affronti questi sei mesi di Presidenza italiana dell'Unione europea con relativa serenità, in modo da non essere strumentalizzabile da parte dell'opinione pubblica internazionale.

Per questi motivi, affronteremo il dibattito parlamentare con apertura su questo nodo essenziale (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono state appena respinte da una maggioranza sempre più schiacciata sul capo, a far quadrato attorno alla sua persona e non alla sua carica. Sono stati rimossi con un voto tutti gli argomenti seri, precisi e puntuali che sono stati presentati oggi in aula dall'opposizione parlamentare ma che sono stati ripetuti, in tutte queste settimane, da un vasto mondo di intellettualità del pensiero costituzionalista. Gli ultimi appelli alla ragione e alla responsabilità sono rimasti inascoltati. Questo non è un passaggio tecnico e non sarà senza conseguenze. Non si tratta soltanto di uso improprio di una legge ordinaria per una materia di natura costituzionale.

Si tratta di stravolgimento vero delle fondamenta stesse della Carta costituzionale. Una maggioranza parlamentare impone, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, attraverso la lettura discrezionale della Costituzione, la fine stessa della sua intangibilità. D'altra parte, non sono stati da noi mai sottovalutati gli attacchi alla Costituzione come atto di una storia e di una cultura di parte: « Costituzione sovietica » ha detto il Premier, vale a dire il destinatario di questa proposta di legge, la carica istituzionale la cui immagine si vorrebbe tutelare con questa proposta di legge. C'è in voi un'arroganza deliberata, che alza deliberatamente il livello del contendere e del conflitto. Mentre si chiedono garanzie per il ruolo e per la funzione della carica di Presidente del Consiglio, si sa che si sta andando oltre i limiti tracciati dall'ordinamento costituzionale. Si sa che la Costituzione non permette e non può permettere queste garanzie.

Allora, si dà per scontato che la Costituzione non è intangibile ma va interpretata. Non una modifica costituzionale, quindi, ma solo un'interpretazione che permette di prefigurare la norma della sospensione per le più alte cariche dello

Stato come una semplice tecnicità, un'aggiunta non al diritto costituzionale, ma solo al diritto processuale penale. In altre parole, si interpreta a monte il principio stesso dell'articolo 3 della Costituzione, il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini, tra i cittadini, e si cancella, quindi, la sua intangibilità. Questa è la ferita più grave che resta e che pesa. Scegliendo la legge ordinaria si stabilisce, già a monte, che l'interpretazione dell'articolo 3 è possibile e necessaria e l'interpretazione non la fa una sentenza della Corte costituzionale ma, appunto, una maggioranza parlamentare.

Così si fa strada il vero grumo eversivo di questa norma, un altro orizzonte di valori, di principi e quindi di regole, sostituito a quello iscritto nel dettato costituzionale. Questa interpretazione dell'articolo 3, imposta da una maggioranza parlamentare, introduce per legge la cultura del capo, della democrazia oligarchica che distingue e delinea gerarchie verticistiche tra ruoli e cariche istituzionali. Per salvare una persona, si stravolge la natura istituzionale della sua carica; per salvare Berlusconi, identificate la sua persona con la sua carica e trascinate in questo *vulnus* le altre cariche istituzionali: i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Corte costituzionale, persino il Presidente della Repubblica. Infatti, non c'è più differenza tra il Presidente della Repubblica e gli altri Presidenti: per voi tutti — e non più solo il Presidente della Repubblica — sono organi di garanzia costituzionale.

C'è l'identificazione tra la tutela di un organo costituzionale e la salvezza di un individuo che *pro tempore* lo presiede. Torna per la prima volta nella storia della nostra Repubblica quella concezione vecchia, superata, che la storia aveva cancellato, quella dello Stato come persona giuridica. Torna la concezione verticistica, appunto, delle istituzioni.

Quindi, mentre la Costituzione ha previsto la tutela, il primato dell'organo collegiale rispetto all'organo monocratico che lo presiede, con questa norma si stabilisce che la Costituzione è interpretabile e

quindi si dà per legittimo considerare che le cariche del Presidente del Consiglio, dei Presidenti delle Camere, del Presidente della Corte costituzionale sono in posizione costituzionale diversa e più elevata dei membri degli organi collegiali cui quelle cariche appartengono.

Si rimuove così, senza cambiare la Costituzione, con un'interpretazione della Costituzione assunta come legittima, il principio costituzionale che non c'è rapporto gerarchico tra il Presidente del Consiglio e gli altri ministri, né tra il Presidente della Corte costituzionale e gli altri giudici costituzionali e, ancora, neppure tra il Presidente delle Camere e i singoli parlamentari. Contemporaneamente, si rimuove la natura costituzionalmente differente tra queste cariche e quella del Presidente della Repubblica, unico, vero organo di garanzia costituzionale, come ha detto il collega Castagnetti, vero organo a difesa dell'unità del paese. Con questa legge c'è una torsione profondissima che non solo viola il principio di uguaglianza nei confronti del comune cittadino, ma discrimina anche tra presidenti e componenti dei massimi organi costituzionali. Un orizzonte di valori e di principi che muta nel profondo la concezione stessa della democrazia, verso, appunto, una democrazia oligarchica. Questa è la ferita più grave.

Inoltre, i vostri argomenti non stanno in piedi e lo sapete. Mentite sapendo di mentire. Dite che non volete cambiare la Costituzione, che non si tratta di questo, che è questione solo di procedura penale, che la sospensione per queste cariche allargherebbe soltanto la fattispecie e rientrerebbe, quindi, perfettamente nelle ipotesi già previste e disciplinate dal codice di procedura penale, che si tratta insomma di una disposizione di minor rango rispetto all'autorizzazione a procedere. Non è così e lo sapete: è vero proprio il contrario. Infatti, l'autorizzazione a procedere ha avuto caratteri di eccezionalità, è stata condizionata sempre dal *fumus persecutionis* e il procedimento poteva continuare al termine del mandato.

Invece, qui la garanzia per i vertici istituzionali è assoluta e automatica, a prescindere da qualsiasi intenzione persecutoria da parte del potere giudiziario. Anzi, di fatto, voi introducete, per legge, la presunzione assoluta di intenti persecutori, vincendo così con un voto di maggioranza la vostra crociata contro le procure e contro la magistratura.

Dite che volete tutelare la cosiddetta pace della Repubblica per tutelare l'immagine del paese. Noi restiamo convinti che per la coscienza intera della comunità e per la cultura democratica del nostro paese la vera tutela dell'immagine della nostra Repubblica venga proprio dalla difesa della legalità e della verità, dalla ricerca — mai interrotta — della verità.

Sospendere questa legalità e questa verità è il danno vero, la vergogna grande per il nostro paese.

Perché non proponete una corsia preferenziale per rendere più celeri i processi alle alte cariche dello Stato, perché non accettate un nostro emendamento secondo cui questa norma può essere rifiutata dall'interessato?

Voi non ritenete legittimo che sia interesse proprio delle alte cariche dello Stato definire con chiarezza, in modo definitivo, di fronte ai cittadini, la propria posizione processuale; solo nei regimi monarchici il divieto di processare il sovrano è principio fondante.

Voi sostenete che non vi è scandalo perché in altri paesi democratici la cosa già funziona in questo modo, ma l'onorevole Castagnetti ha ragione quando propone di analizzare la materia comparata; per quanto riguarda la Spagna, ad esempio, mentite sapendo di mentire. Voi sapete che la Corte suprema degli Stati Uniti già si espresse contro il cosiddetto privilegio dell'esecutivo permettendo così che Nixon — per lo scandalo Watergate — fosse processato per fatti commessi fuori dall'esercizio delle proprie funzioni.

Voi sapete che la Costituzione spagnola prevede l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare per i soli procedimenti penali, con l'obbligo di di-

mostrare l'intento persecutorio e il nesso funzionale tra il fatto commesso e l'attività parlamentare.

Inoltre, voi sapete che nella Costituzione spagnola è persino previsto che, nel procedimento in cui un parlamentare è imputato, la parte lesa abbia la garanzia di ricorrere al tribunale costituzionale contro il rifiuto dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.

Voi, comunque, prevedete la sospensione per qualsiasi reato — penale e civile — commesso anche prima del mandato e non anche in relazione alle funzioni di quel mandato.

Come hanno detto i costituzionalisti, persino in un procedimento di riconoscimento di paternità queste alte cariche potrebbero non essere chiamate in giudizio.

Si tratta di un obbrobrio, di una ferita grave per l'ordinamento e per il pensiero costituzionale: è un obbrobrio per il nostro paese e per le nostre istituzioni.

È un obbrobrio che un Presidente del Consiglio dei ministri, imputato del reato più grave dal punto di vista della moralità pubblica — corruzione di giudici —, non chieda lui stesso di fare il processo, subito, in fretta, per dimostrare la sua dichiarata innocenza.

Da oggi l'immunità non è più prerogativa costituzionale, ma uno squallido privilegio e da oggi la strada della giustizia si divarica pericolosamente da quella della legalità.

Questa è un'altra pagina buia: voi oggi decidete di salvare il vostro capo, noi ci opporremo dentro e fuori il Parlamento per salvare il nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, è fuor di dubbio che l'emendamento presentato al Senato alla legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione appare del tutto eterodosso rispetto alla

ratio del provvedimento in discussione, considerato che quest'ultimo non ha nulla a che vedere con la regolamentazione dell'istituto dell'immunità, ma riguarda la sospensione dei processi penali a carico non dei parlamentari — unici soggetti cui fa riferimento l'articolo 68 —, bensì delle più alte cariche dello Stato.

Lo stesso dibattito che ha preceduto e ha accompagnato questa norma introdotta al Senato ha reso evidente il carattere prettamente politico della scelta, legata ad una particolare situazione che, in questo momento, interessa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Non fa velo a questo dato incontrovertibile neanche il fatto che si discuta di cinque alte cariche dello Stato e non solo del Presidente Berlusconi.

Non è la prima volta che ciò avviene durante questa legislatura, ma il ripetersi di questi accadimenti rende la cosa ancora più inaccettabile visto che le priorità del paese, i problemi dei cittadini sono di tutt'altro ordine, di tutt'altra natura; infatti, ci si dovrebbe occupare di più delle questioni economiche e sociali e del lavoro.

Persino sul terreno della giustizia vi è una arroganza in questa agenda che voi ci state imponendo.

Vi sono problemi enormi nella giustizia civile; la situazione è drammatica nelle carceri, anche con riferimento alla medicina penitenziaria e si è incapaci persino di garantire la salute; questo Parlamento non è riuscito nemmeno a portare a conclusione il promesso provvedimento sulla sospensione della pena per i piccoli reati. Non si sospendono le pene per i piccoli reati, ma per i potenti sì.

Nonostante tutto ciò, ancora una volta cercheremo di entrare nel merito delle questioni, a prescindere da questa considerazione di contesto che da sola meriterebbe una contrapposizione di principio; mi sottraggo persino dall'interrogarmi circa la necessità o l'opportunità di intervenire per sospendere i processi per i soggetti considerati. Se non si fosse presentato il caso specifico del Presidente del Consiglio, non credo che qualcuno avrebbe

avvertito una lacuna nel nostro ordinamento a questo proposito. Il caso del Presidente del Consiglio non può essere preso come caso di scuola innanzitutto, ma non solo, perché riguarda reati precedenti il suo mandato che, a nostro avviso, andrebbero esclusi dai criteri da considerare. Tutta la storia dell'immunità, infatti, dall'articolo 8 del Bill of Right del 1689 a quanto ereditiamo dalla rivoluzione francese, parla della necessità di tutelare il parlamentare nel libero svolgimento del proprio mandato, senza per questo violare i principi della libertà e dell'uguaglianza, escludendo esplicitamente qualsiasi prerogativa che possa leggersi quale privilegio.

In ogni caso, se si vuole prendere in esame l'oggetto all'ordine del giorno, va premesso che una tale scelta non consente di intervenire con legge ordinaria che appare di per sé incostituzionale. Il primo contrasto dal punto di vista costituzionale è proprio con l'articolo 68 della Costituzione, come abbiamo cercato di dimostrare anche nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento e votate poco fa, che esplicitamente garantisce l'immunità ai parlamentari per tutelarne la libertà di opinione, le attività connesse alla funzione parlamentare nonché l'inviolabilità per quanto riguarda la privazione della libertà personale.

Come abbiamo sostenuto nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali, l'articolo 68 della Costituzione fissa i vincoli per soggetti e per materia e qualsiasi deroga presuppone una modifica costituzionale che, a sua volta, comunque deve essere compatibile con gli altri principi fondamentali della Costituzione.

A conferma di questa tesi, va sottolineato ancora che non solo l'articolo 68 della Costituzione limita l'insindacabilità dei parlamentari all'esercizio delle proprie funzioni; in ogni caso esclude, anche in una sua lettura estensiva, che la prerogativa possa coprire attività privatamente svolte dai singoli, tanto più in periodi in cui questi non esercitano alcuna attività parlamentare e non può considerarsi per

analogia una sua lettura estensiva ad altri soggetti che non siano i parlamentari italiani.

Infatti, a tale proposito vorrei citare la sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 1984, nella quale si sancisce, a proposito dell'articolo 10, lettera *a*), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee, allegato al trattato che istituisce il Consiglio unico e la Commissione unica delle comunità europee, firmato a Bruxelles nel 1965 e ratificato nel 1966 (legge n. 437 del 1966), che i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese. In altri termini, per quanto concerne lo Stato italiano vengono estese ai parlamentari europei le prerogative riservate ai nostri parlamentari dall'articolo 68 della Costituzione.

Secondo il giudice, la citata legge n. 437, con cui è stato ratificato il trattato, essendo legge ordinaria e perciò fonte di produzione giuridica di rango subcostituzionale, è chiaramente inidonea ad operare innovazioni nell'ambito delle norme costituzionali. Per di più, l'articolo 68, comma 2, della Costituzione non è suscettibile di applicazione estensiva, essendo norma di carattere eccezionale e derogatoria a numerosi principi costituzionali quali quelli degli articoli 3, 25, 54, 101, 104, 112 della Costituzione. Secondo il giudice dunque la tassatività delle ipotesi di cui all'articolo 68, sia in relazione ai soggetti beneficiari che ai provvedimenti e alle autorità indicate, non può che ritenersi assoluta. Ne consegue che qualsiasi ampliamento dei soggetti beneficiari si traduce in una integrazione costituzionale che si sarebbe potuta operare solo con legge formalmente costituzionale e non dunque con legge oggetto di impugnazione, tant'è vero che, allorquando il legislatore ha dovuto ampliare la sfera di applicabilità dell'articolo 68, comma secondo della Costituzione, a garanzia dei giudici costituzionali, ha emanato una legge formalmente costituzionale (legge n. 1 del 1948, articolo 3).

Questo, dunque, l'elemento di contrasto più oggettivo, e il risultato finale è quello non soltanto di andare incontro ad una sentenza della Corte che dichiari l'incostituzionalità della legge al nostro esame, ma anche quello di azzerare il lavoro che è stato fatto per attuare gli stessi principi dell'articolo 68 della Costituzione.

Vi sono altri aspetti che fanno ritenere incostituzionale una legge ordinaria che parli di non procedibilità e di sospensione dei processi per soggetti dell'ordinamento: si introduce infatti una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza fra i cittadini in una materia particolarmente delicata quale l'accertamento delle responsabilità penali individuali con l'immediato contrasto con i due articoli 3 e 112 della Costituzione.

L'ostacolo di fondo è quello rappresentato dal principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, che ci deriva dalla rivoluzione francese nel suo nucleo storico, e che consiste nella eguale soggezione di tutti i cittadini rispetto alla legge, ovvero nell'esclusione dei privilegi. In questo caso, i privilegi sarebbero doppi: da una parte, la non procedibilità e la sospensione dei processi, per legge, nei confronti delle più alte cariche dello Stato e, dall'altro, la non delimitazione di tale privilegio in ordine al tempo e al carattere dei reati. Infatti, non si può prendere in considerazione qualsiasi reato comune per tutelare una carica istituzionale. Non si possono considerare anche i reati eventualmente commessi prima dell'assunzione della carica, non si può non fissare il limite della sospensione ad un solo mandato.

Anche questi elementi ci fanno dire che ci troviamo di fronte ad una evidente violazione dell'articolo 112 della Costituzione relativamente all'obbligatorietà dell'azione penale, considerato che nel caso di non procedibilità o di sospensione del processo, l'azione penale potrebbe essere solo iniziata, ma non esercitata.

Il fatto che, praticamente, l'azione penale verrebbe momentaneamente sospesa non risolve il problema posto dall'articolo 3, che costituisce un ostacolo insormonta-

bile. I cittadini sono uguali senza differenza di condizioni personali e sociali. Tuttavia, il problema non è risolto neanche dal punto di vista dell'articolo 112 della Costituzione proprio per le ragioni alle quali prima accennavo, per i termini in cui viene proposto il testo che ci arriva dal Senato, e a cui si aggiunge anche un'altra obiezione, quella relativa alla ragionevole durata del processo (articolo 111 della nostra Costituzione); il processo infatti potrebbe essere sospeso, così come viene proposto, per anni o addirittura per decenni. Sarebbe quindi lesa un altro comma dell'articolo 111 della Costituzione, quello che dà diritto al contraddittorio e all'accertamento della verità.

Dal nostro punto di vista, nel caso in cui si sentisse la necessità di garantire le più alte cariche dello Stato affinché l'autorità giudiziaria non interferisca sulla loro attività e premesso che, in ogni caso, tutto ciò dovrebbe essere previsto da una modifica costituzionale, è necessario quanto meno mettere alcuni « paletti » che precisino che la sospensione non è prorogabile in caso di nuovo incarico, e comunque applicabile solo se il processo non riguarda i fatti antecedenti all'incarico e che non può e non deve riguardare delitti comuni.

L'ipotesi invece che la sospensione processuale possa riguardare qualsiasi ipotesi di reato, anche fatti precedenti l'assunzione della carica o della funzione, è indubbiamente in contraddizione rispetto alla tradizione delle prerogative costituzionali le quali, dai tempi della trasformazione degli Stati assoluti e fino ad oggi hanno teso a garantire l'autonomia degli organi costituzionali e dei soggetti che *pro tempore* rivestivano gli specifici incarichi istituzionali, sempre tuttavia distinguendo fra prerogativa data dall'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e l'attività extrafunzionale ed, a maggior ragione, i fatti compiuti prima dell'assunzione della carica.

Si voleva e si vuole ancora nel nostro attuale sistema costituzionale escludere che le prerogative potessero essere ricondotte alla diversa categoria dei privilegi,

poiché in democrazia questi ultimi non sono ammessi. In ogni caso, scrive qualche illustre costituzionalista, qualcuno potrebbe sostenere che le obiezioni fin qui esposte potrebbero essere superate in base al principio di ragionevolezza. Si potrebbe cioè ritenere ragionevole discriminare positivamente, attraverso la previsione dei privilegi, i titolari delle cariche politiche al vertice in ragione della loro particolare posizione.

Poiché le cariche di vertice si trovano in una situazione diseguale rispetto a quelle degli altri cittadini, si potrebbe dedurre che il principio di uguaglianza imponga che esse siano trattate non in maniera uguale agli altri cittadini, ma in maniera ragionevolmente diversa, in questo caso sospendendo i relativi processi.

Fermi restando, dal mio punto di vista, i paletti sopra indicati, affinché tale principio di ragionevolezza possa essere anche solo considerato, rimane un altro dato irremovibile che si riferisce ai titolari di uffici pubblici. La Costituzione, infatti, sembra elencare esaustivamente le cause di trattamento differenziato dei cittadini titolari di cariche pubbliche, in relazione alla loro responsabilità penale. In altre parole, la Costituzione non è cieca di fronte all'esigenza di una ragionevole differenziazione del trattamento dei vertici istituzionali rispetto agli altri cittadini, in relazione alla delicatezza delle funzioni da essi ricoperte. Essa però definisce direttamente i casi di esenzione dalla responsabilità penale o di regime procedurale particolare. Mi riferisco agli articoli 90 e 134 della Costituzione — che prevedono un'ampia esenzione di responsabilità penale per gli atti commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, con la sola eccezione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione — e all'articolo 96, relativo alle procedure differenziate per la responsabilità penale del Presidente del Consiglio e dei ministri, in relazione agli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Dunque, in questo caso, sono previste delle differenziazioni, ma anche in questo caso si fissano delle fattispecie vincolanti,

delle tassatività e naturalmente tutte queste prerogative non riguardano atti privati o per periodi diversi relativi al mandato. Si conferma cioè il principio di portata generale richiamato in precedenza: le democrazie contemporanee, pur affermando la necessità di tutelare l'autonomia degli organi costituzionali, utilizzando lo strumento delle prerogative costituzionali, hanno sempre teso a limitare questi stessi strumenti essenzialmente in base al criterio di distinguere l'attività compiuta nell'esercizio delle funzioni dalle altre attività lasciate alle grandi regole dello Stato di diritto e di considerare possibile far valere prerogative solo per il periodo relativo al mandato (magari anche successivamente, come avviene nel caso dell'articolo 96, ma comunque limitatamente a quello specifico periodo).

Si tratta, dunque, di un quadro ampio ed articolato, anche se variato rispetto all'assetto originario del testo costituzionale — che fino al 1993 prevedeva anche una generale autorizzazione a procedere per tutti i deputati —, ma si tratta di un quadro tassativo, nel quale le eccezioni processuali e sostanziali alla generale responsabilità penale di tutti i cittadini sono elencate espressamente nel testo costituzionale. Per integrarle esiste una sola via: la revisione della Costituzione, seguendo la procedura prescritta dall'articolo 138.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, direi che siamo alle solite, il copione va ripetendosi, perché chiunque voglia ricordare può associare le polemiche su questo testo di legge a quelle sentite in occasione dell'approvazione delle recenti leggi sul legittimo sospetto, sulle rogatorie, sul falso in bilancio. Mesi di assedio mediatico, condito da falsità senza pudore lanciate su televisioni e giornali che hanno dipinto l'attuale maggioranza alla stessa stregua di chi vorrebbe far uscire dalle galere mafiosi, assassini, pedofili. Ovviamente, non è uscito nessuno, anzi, l'OCSE, un organismo internazionale, in una notizia di agen-

zia del 3 maggio 2002, ha riconosciuto la piena conformità delle leggi sulle rogatorie e sul falso in bilancio ai requisiti della convenzione OCSE sulla corruzione dei pubblici ufficiali.

Tutto questo, purtroppo, è passato in silenzio; ciò rappresenta un grave errore da parte della Casa delle libertà che non ha evidenziato questi aspetti positivi, incassando, per mesi e mesi, solo polemiche. L'Ulivo, invece, approvò un provvedimento di legge che puniva gli abusi di ufficio solo se gli stessi avevano procurato arricchimenti certi. In tal modo, Prodi non fu processato per tentato arricchimento procurato al signor De Benedetti, poiché i tribunali impedirono la svendita della SME. De Benedetti, quindi, non poté arricchirsi. Lo Stato incassò 2 mila miliardi in più. Craxi si oppose, facendo, tra l'altro, una brutta fine; lo stesso per la Fininvest che, insieme a Barilla, Ferrero e Confcoop, propose l'offerta superiore, innescando le sentenze dei tribunali che bocciarono l'iniziativa di Prodi.

Ora, si indaga su coloro che hanno fatto incassare fior di miliardi di lire allo Stato, alludendo a sentenze addolcite e dimenticandosi che sia i giudici di primo grado sia quelli di secondo grado stabilirono ciò che la Cassazione confermò.

Questo è, in buona sostanza, il clima avvelenato che inquina le istituzioni, disorientando e confondendo i cittadini. Tale clima consiglia un intervento legislativo che sospenda i processi a carico delle alte cariche istituzionali durante la loro funzione, come, peraltro, accade in altri paesi europei. Ovviamente, la politicizzazione della magistratura suggerisce, a sua volta, l'approvazione di questo provvedimento. Infatti, la voglia smodata di molti giudici di esibire le proprie appartenenze politiche, tanto da trasformare lo stesso Consiglio superiore della magistratura in un secondo Parlamento abusivo, diviso in settori politicizzati, conferma addirittura l'urgenza di mettere al sicuro le istituzioni da eventuali colpi di mano.

Prova ne è che, subito dopo le modifiche riguardanti l'immunità parlamentare del 1993, con cui si sopresse l'istituto

della autorizzazione a procedere, nel 1994 a Napoli si tentò una specie di colpo di Stato, consegnando al Presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi, un avviso di garanzia, mentre si teneva una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata (ancora oggi, molti cittadini si chiedono se non sarebbe stato il caso di consegnare tale avviso cinque minuti prima o cinque minuti dopo). Probabilmente, occorreva colpire scientificamente, con i tempi e i metodi studiati a tavolino, per sentir dire, qualche anno dopo, che il presunto imputato è stato assolto perché estraneo ai fatti.

Tuttavia, per quel danno provocato scientificamente, arrecato alla persona ma soprattutto alle istituzioni e al paese, nessuno ha pagato; non è emerso alcun tipo di responsabilità. Si tratta di situazioni che si ripetono.

Ricordo l'apertura dell'anno giudiziario: all'arrivo del ministro Castelli, in determinati tribunali, metà dei giudici presenti si sono alzati e sono usciti. Anche in questo caso, si tratta di dati significativi che fanno riflettere sulla politicizzazione di certa magistratura. Questi magistrati, invece di uscire, avrebbero dovuto scusarsi per il funzionamento della giustizia nel paese; vi è il record di processi, lunghissimi, il record di scarcerazione per decorrenza dei termini, a fronte del numero di magistrati più alto rispetto all'Unione europea e a fronte di una spesa statale che, in rapporto al prodotto interno lordo, è sicuramente tra le più alte dell'Unione europea. Tale magistratura ha perso credibilità nei confronti dei cittadini per le scarcerazioni per decorrenza di termini (come ho ricordato precedentemente). Quando i cittadini constatano che un assassino di quaranta persone, un omicida, viene rilasciato in base a rapporti di collaborazione che, comunque, non sono spiegabili presso l'opinione pubblica, evidentemente si perde credibilità.

Contemporaneamente — e vengo a tematiche che riguardano il mio movimento —, si processano, però, i militanti della Lega, un partito che ha sempre subito, un partito democratico che quando tiene le

sue manifestazioni, in quel di Venezia o a Pontida, porta le famiglie, con i loro bambini, che non ha mai devastato le sedi di altri partiti, che non ha mai interrotto manifestazioni, che non ha mai fatto cagnara durante le manifestazioni di altri movimenti e che, al contrario, subisce sistematicamente attacchi ai propri gazebo da parte delle solite bande dei centri sociali. Ebbene, lì si interviene! A Verona, ad esempio, centinaia di militanti del nostro movimento sono stati perquisiti, nelle loro abitazioni, in cerca di qualche spilletta o di qualche fazzolettino verde, mentre quella città, guarda caso, si trasformava in punto baricentrico del traffico di droga dell'intera Unione europea! In quei tribunali, probabilmente, si pensa più a fare politica che ad amministrare la giustizia! E si potrebbe continuare.

Mi sembra evidente che una certa legittima difesa istituzionale sia necessaria, in attesa che il Parlamento, unico titolato a rappresentare la sovranità popolare, ricollochi la magistratura nell'ambito delle sue funzioni costituzionali e basta. Quello devono fare! Purtroppo, però, non è così!

Svolgerò alcune considerazioni finali per rispondere in ordine ai supposti aspetti di illegalità del provvedimento al nostro esame. Primo: il processo è sospeso, ma l'attività istruttoria continua; quindi, l'obbligatorietà dell'azione penale è pienamente rispettata. Secondo: la decorrenza dei termini processuali è sospesa; quindi, nessuno verrà assolto, se vogliamo dire così, per decorrenza dei termini. Terzo: la disposizione non introduce un'immunità — anche questo è un aspetto importante da ricordare — bensì una mera improcedibilità temporanea che, come tale, opera solo a livello di procedimento penale e, quindi, di legislazione ordinaria. Altro che il conflitto costituzionale che abbiamo sentito denunciare poc'anzi dalle forze di opposizione!

Per questi, ma anche per i tantissimi altri motivi che non sto qui a ripetere (vengono in rilievo situazioni conosciute alle quali bisogna mettere un freno per dare un giro di vite complessivo alle dinamiche perverse innescate in questo pae-

se), preannuncio il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania, non senza denunciare, per l'ultima volta, come la sinistra stia strumentalizzando questo provvedimento. È la stessa strumentalizzazione che la sinistra ha tentato di fare con riferimento alla legge sulle rogatorie: mesi di attacchi per poi vederla riconosciuta da un organismo internazionale che la sta portando ad esempio agli altri paesi dell'Unione europea!

Purtroppo, però, l'immagine dell'attuale maggioranza ne è uscita sconfitta perché, come dicevo prima — e questo deve servirci di lezione — bisogna comunicare di più e più direttamente con i cittadini elettori per smascherare tutte le falsità che ci vengono attribuite nell'espletamento della nostra funzione di maggioranza (che è quella di proporre e di approvare leggi). Se noi non riusciamo a chiarire ciò che facciamo, mentre l'opposizione è brava a nascondere la verità, alla fin fine, rischiamo effettivamente di vedere danneggiata l'opera della maggioranza e dell'esecutivo.

Ci rammarica purtroppo — ed è l'ultima considerazione che propongo — vedere una magistratura impegnata a processare un Presidente del Consiglio, all'epoca interessato dalla dismissione SME, che, con quello che è riuscito a smuovere, ha fatto sì che lo Stato incassasse qualche migliaio di miliardi di lire in più, mentre di chi dovrebbe essere sotto processo, Prodi e De Benedetti, non si ha alcuna notizia.

Notizie si potrebbero chiedere a determinati tribunali politicizzati — come dicevo prima —, ma anche questo aspetto non è ancora chiaro presso i cittadini elettori e da parte della Casa libertà mi auguro ci sia l'impegno per il futuro di diffondere maggiormente queste notizie al fine di ripristinare una verità, che finora è stata — ahimè! — troppo spesso calpesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, signori depu-